

PATTO PARASOCIALE

TRA

La Azienda Sanitaria Locale N. 14 - VCO - Regione Piemonte, (di seguito per brevità A.S.L. 14), con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, in persona del suo Direttore Generale Dott. Mario Vannini

e

La con sede legale in in persona del suo
(tali soggetti, in prosieguo definiti complessivamente "Parti")

PREMESSO

1. Che il D.Lgs. 229/99 (decreto Bindi), nell'apportare modifiche al precedente 502/1992 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria ha introdotto, al suo art. 10, così sostituendo l'art. 9 bis della pregressa citata normativa, la possibilità per il Servizio Sanitario Nazionale di realizzare, nell'amministrazione della struttura sanitaria, programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN appunto e soggetti privati, il tutto anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato;
2. che la A.S.L. 14 e la ... , hanno manifestato la loro disponibilità a costituire una Società per azioni, per il raggiungimento dei fini previsti dal citato art. 10 D.Lgs. 229/99, così come indicati nel punto precedente e specificamente per la gestione della struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna, di proprietà della A.S.L. 14, struttura

attualmente gestita dall'impresa..... soggetto privato partecipante alla costituzione della società mista di cui sopra.

3. che la Società, sarà effettivamente costituita in data _____ a repertorio del dott. _____ Notaio in _____ ;
4. che le parti che parteciperanno alla costituzione della Società, avranno al qualifica di soci fondatori;
5. che le Parti, intendono con il presente patto parasociale (di seguito per brevità "Contratto"), disciplinare i reciproci rapporti quali azionisti della Società, al fine di determinare le modalità di amministrazione della Società per quanto attiene alla formazione ed alla composizione degli organi societari, la gestione operativa della Società nonché le modalità di versamento del capitale sociale.

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Gli elementi e le circostanze di cui in premessa, rappresentano condizioni preliminari essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con il presente Contratto.

L'eventuale modificazione di tali elementi e circostanze, nel corso di esecuzione del presente Contratto, comporterà pertanto, su richiesta di una delle Parti, la rinegoziazione dei diritti e delle obbligazioni disposti dal Contratto stesso, in modo che non si verifichi alcun mutamento sostanziale delle singole posizioni delle Parti rispetto a quelle di seguito definite.

Art. 2 - CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le Parti si impegnano a partecipare alla Società il cui capitale sociale è inizialmente rappresentato da 250 azioni aventi valore nominale di L. 1.936.270 / 1000 Euro, per un valore complessivo di L. 484.067.500 / 250.000 Euro.

Tale capitale sociale deve essere distribuito tra le Parti nella seguente misura:

alla A.S.L. 14 il 51%

alla (*impresa privata*) il 49%

La quota della A.S.L. 14, non potrà mai per alcuna ragione essere inferiore a tale percentuale.

La (*impresa privata*) verserà obbligatoriamente la sua quota capitale in contanti, quota da intendersi distinta ed autonoma rispetto al conferimento già effettuato dalla stessa ad inizio della gestione della struttura in oggetto.

Le azioni di proprietà dei soggetti privati non sono cedibili a terzi senza il consenso della Pubblica Amministrazione partecipante alla società di gestione.

Per il trasferimento delle azioni il socio privato cedente dovrà preventivamente darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al socio pubblico. Qualora nel termine di 60 gg. successivi alla data di ricevimento della raccomandata, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione da parte del socio pubblico, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella suddetta comunicazione nel termine massimo di mesi 3, fatti salvi, ovviamente, i diritti di prelazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Art. 3 - ORGANI SOCIALI E GESTIONE DELLA SOCIETA'

Le Parti sono espressamente impegnate a fare tutto quanto in loro facoltà, affinché lo Statuto disponga che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le parti convengono ed accettano che tre di tali consiglieri, tra cui il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, siano riservati alla designazione della Parte Privata mentre i restanti quattro, tra cui il Presidente, saranno designati due dalla A.S.L. 14, uno dalla Amministrazione Comunale di Omegna ed uno dalla Regione Piemonte.

Il Collegio Sindacale della Società, deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Dei tre membri effettivi uno è designato dall'A.S.L. 14, con funzioni di Presidente, uno è designato dalla parte privata, mentre il terzo membro effettivo ed i supplenti sono scelti dall'Assemblea.

Art. 4 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Le Parti espressamente convengono ed accettano che, in caso di fallimento, messa in liquidazione, grave indebitamento o esistenza di procedura concorsuali in capo al socio privato, la presente Società venga sciolta di diritto.

Le procedure di liquidazione sono quelle indicate nello Statuto.

Art. 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto ad assumere in seno agli organi sociali della Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge nonché in conformità con lo Statuto, tutte le deliberazioni necessarie per la realizzazione e l'esecuzione di quanto stabilito dagli articoli precedenti e di fare tutto quanto necessario affinché lo Statuto, predisposto all'atto di costituzione della Società e, successivamente, le eventuali modifiche apportate a tale Statuto, rispettivamente contengano o dispongano clausole e condizioni adeguate per gestire la Società in conformità agli impegni di cui sopra.

Art 6 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento di una delle Parti alle disposizioni di cui al precedente art. 3, comporterà la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte non inadempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione delle Parti e termine finale coincidente con quello della durata della Società, come risultante dal relativo Statuto sociale, salvo quanto stabilito dal precedente art.6.

L'estinzione anticipata della Società, la dichiarazione di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico della Società stessa, equivalgono, ai fini del presente Contratto, al perfezionamento del termine finale di durata della Società.

Art. 8 - MODIFICAZIONI CONSENSUALI

Il contenuto del presente Contratto potrà essere modificato in ogni tempo dalle Parti esclusivamente in via consensuale e ogni eventuale modifica, dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto secondo i rispettivi poteri delle Parti.

Art. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le parti si impegnano per tutta la durata di cui al precedente art. 7, a mantenere riservato ed a non divulgare a terzi il contenuto del presente Contratto, mantenendo altresì riservata ogni informazione relativa alla esecuzione degli impegni assunti.

Art. 10 CONTROVERSIE

Competente a conoscere di tutte le controversie tra le Parti, relative al presente Contratto, sarà l'Autorità giudiziaria della sede sociale.

Omegna li

Azienda Sanitaria Locale n. 14 - Regione Piemonte